

Rassegna Stampa

di Venerdì 22 luglio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
36	Italia Oggi	22/07/2022	<i>Rito appalti, sentenza semplificata e ricorsi</i>	3
Rubrica Previdenza professionisti				
28	Il Sole 24 Ore	22/07/2022	<i>Casse di previdenza, al fisco 765 milioni l'anno (F.Micardi)</i>	4
31	Italia Oggi	22/07/2022	<i>Dalle Casse 765 milioni (S.D'alessio)</i>	5
Rubrica Lavoro				
32	Corriere della Sera	22/07/2022	<i>Assunzioni per 2,6 milioni, ma piu' lavoro a termine (E.Marro)</i>	6
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	22/07/2022	<i>Vittoria dei tassisti: norma stralciata Concorrenza, corsa per l'ok alla riforma (C.Fotina)</i>	7
Rubrica Fisco				
26	Il Sole 24 Ore	22/07/2022	<i>Asseverazione e visto non richiesti nemmeno per gli altri bonus</i>	10
1+26	Il Sole 24 Ore	22/07/2022	<i>Dichiarazioni. Dai lavori a cavallo ai bonus differenti dal 110%, slalom tra visti e sconti (L.De Stefani)</i>	11
29	Italia Oggi	22/07/2022	<i>Tra rapporti societari e modalita' operative sulle comunicazioni, si complica la sorte del 1 (D.Liburdi/M.Sironi)</i>	13
Rubrica Fondi pubblici				
1	Italia Oggi	22/07/2022	<i>Su depurazioni e dissesto 1,1 mld (B.Pagamici)</i>	14
Rubrica Normative e Giustizia				
31	Italia Oggi	22/07/2022	<i>Bonus psicologo da lunedì' (C.De Lellis)</i>	15

Rito appalti, sentenza semplificata e ricorsi

In caso di ricorso cautelare contro un'esclusione da una gara, respinto in entrambi i gradi, i successivi ricorsi per revocazione e in cassazione non fanno sorgere un diritto potestativo ad impugnare l'aggiudicazione. È quanto ha affermato il Consiglio di Stato sezione terza con la pronuncia del 14 luglio 2022 n. 5966. La vicenda riguarda l'impugnativa di un provvedimento di esclusione da una gara, rigettato in entrambi i gradi, e la successiva impugnazione per revocazione e in cassazione. In sostanza, l'impresa sosteneva di potere impugnare anche il provvedimento di esclusione. I giudici di Palazzo Spada hanno dato torto al ricorrente sostenendo che nel rito speciale accelerato in materia di appalti, la disciplina posta dall'art. 120, comma 6, del codice del processo amministrativo (come modificato dall'art. 4, comma 4, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (legge 120/2020, c.d. semplificazioni Pnrr) rende tendenzialmente obbligato, salvo eventi eccezionali tipizzati dalla stessa disposizione che comunque deve valutare il giudice, l'iter processuale che esaurisce il giudizio nell'unica udienza camerale fissata per l'esame della domanda cautelare.

Va quindi escluso, hanno precisato i giudici, che vi sia un diritto potestativo di natura processuale della parte ricorrente, volto alla calendarizzazione della decisione mediante richiesta di rinvio al merito. Inoltre, si legge nella sentenza, il principio del *ne bis in idem* comporta una preclusione da giudicato esterno, funzionale ad evitare la formazione di giudicati in potenziale conflitto fra di loro: tale preclusione opera ancorché la prima sentenza che sia stata pronunciata sulla medesima questione non sia ancora passata in autorità di cosa giudicata. Pertanto se venga impugnato un provvedimento di esclusione di un'impresa dalla partecipazione ad una gara pubblica, e tale impugnativa venga respinta sia in primo grado, sia in grado di appello, la proposizione del ricorso per revocazione e del ricorso per cassazione avverso tale sentenza, non sospesa nella sua efficacia esecutiva, non fa sorgere in capo alla impresa esclusa dalla gara l'interesse ad impugnare l'aggiudicazione successivamente intervenuta in favore di altra impresa.

© Riproduzione riservata



Casse di previdenza, al fisco 765 milioni l'anno

Professionisti

L'aliquota sulle rendite al 20% (e non al 26) farebbe risparmiare 200 milioni

Pappa Monteforte (Cassa Notai): una tassazione che non ha uguali in Europa

Federica Micardi

Le Casse di previdenza dei professionisti, autonome e quindi senza contributi statali, versano ogni anno al fisco quasi 765 milioni di euro. Le imposte sugli investimenti mobiliari rappresentano circa il 91%, per un valore di 695 milioni (l'aliquota media è circa del 20% se si considerano i nuovi investimenti in economia reale esenti - una minoranza -, la tassazione delle rendite finanziarie del 26% e la tassazione dei titoli di Stato del 12,5%).

«A questa cifra vanno poi aggiunte - ricorda il presidente Adepp, l'associazione delle Casse di previdenza dei professionisti, Alberto Oliveti - le tasse versate dai professionisti pensionati: quasi un miliardo di euro, dato che le prestazioni erogate, tra previdenza e assistenza, ammontano a circa 7,4 miliardi l'anno, a fronte di una raccolta intorno agli 11,1 miliardi». Numeri che emergono da un'elaborazione del Centro studi Adepp, i cui risultati sono stati presentati ieri nel corso del convegno organizzato a Roma dalla Cassa del Notariato in collaborazione con Adepp.

Le Casse di previdenza dalla priva-

tizzazione (1994) hanno accumulato un patrimonio di oltre 100 miliardi, e contano 1,68 milioni di iscritti attivi; questo fa di loro uno dei principali investitori istituzionali senza però che la politica sia riuscita a strutturare una loro partecipazione "organizzata" negli investimenti del sistema Paese (come, invece, accade in altri Stati). Le risorse delle Casse sono comunque presenti sul territorio, circa il 50% delle loro ricchezze resta in Italia, mentre il 75% risulta investito nell'area euro.

Negli ultimi anni è cresciuto molto anche il welfare della previdenza privata, che nel corso della pandemia ha subito un'accelerazione. Come sottolinea il presidente della Cassa del notariato, Vincenzo Pappa Monteforte, le Casse hanno messo in campo azioni di welfare che si sono rivelate importantissime per sostenere i professionisti di fronte alla pandemia. Monteforte, ricordando che la Cassa del notariato versa ogni anno 23 milioni all'erario, sottolinea come gli enti di previdenza privati potrebbero indi-

rizzare maggiori risorse a favore degli iscritti che hanno più bisogno se la tassazione fosse meno pesante: «Subbiamo un regime di tassazione che non ha uguali in Europa». Un'affermazione avallata da uno studio ad hoc fatto dalla Fondazione italiana del notariato che ha messo a confronto i sistemi di tassazione di diversi paesi e approfondito il caso Italia dove le Casse, che sono previdenza di primo pilastro sono tassate più dei fondi pensione (secondo pilastro). «Se le Casse fossero tassate sui rendimenti al 20% come i fondi di previdenza complementare - sottolinea Oliveti - il risparmio per le Casse sarebbe di circa 200 milioni». Anche sull'erogazione è enorme la differenza della tassazione tra il primo pilastro (secondo gli scaglioni Irpef) e di secondo pilastro (massimo 15%, a scalare nel corso degli anni fino a un minimo del 9%).

Il tema della tassazione delle Casse è stato evidenziato più volte nel corso degli ultimi anni, senza trovare ascolto presso il legislatore. Un problema noto ad Andrea de Bertoldi (senatore Fdi), presente al convegno, che ha definito inaccettabile che chi opera nella previdenza e assistenza venga tassato alla pari dei normali speculatori.

Lo scioglimento delle Camere allontana, almeno per ora, il decreto che mira a regolare gli investimenti finanziari, percepito dalla previdenza dei professionisti, e da un giurista come Sabino Cassese, un ulteriore limite alla loro autonomia, che negli anni si è andata riducendo. A questo proposito Pappa Monteforte chiede ai decisori politici di prendere atto delle capacità organizzative e amministrative dimostrate finora dalle Casse e di rispettarne l'indipendenza.

764,87 milioni

IL PESO DEL FISCO

È il totale di quanto le Casse di previdenza dei professionisti versano al fisco ogni anno per le tasse

965 milioni

TASSE INVESTIMENTI MOBILIARI

Pesa per il 91% la tassazione sugli investimenti mobiliari, che hanno una tassazione media del 20%

Il dato è emerso ieri ad un convegno dell'istituto di previdenza dei notai

Dalle Casse 765 milioni

Il conto annuale delle tasse pagate dagli enti

DI SIMONA D'ALESSIO

Un «macigno» da 765 milioni di euro: è il conto (salato) delle tasse che le Casse di previdenza private dei professionisti, nel loro complesso, pagano ogni anno allo Stato (anche) in virtù del prelievo fiscale del 26% che grava sui loro rendimenti finanziari. E, in considerazione di tale esborso, viene vista con favore la recente iniziativa «redistributiva» del governo, il «bonus» per alleviare le conseguenze della salita dell'inflazione da 200 euro previsto dal decreto legge Aiuti (dl 50/2022) che, però, per esser elargito a lavoratori autonomi iscritti all'Inps e professionisti associati agli enti di previdenza privati necessita di un provvedimento attuativo, di cui si sollecita l'emanazione prima possibile.

È quanto emerso nel corso del convegno organizzato ieri mattina, a Roma, dalla Cassa del Notariato, pre-

sieduta da Vincenzo Pappa Monteforte, che proprio sul «peso» tributario che pende sul comparto ha voluto tenere accesi i riflettori: l'Ente previdenziale che guida, ha riferito, versa all'Erario annualmente «oltre 23 milioni», mentre «eroghiamo pensioni di primo pilastro, abbiamo messo in campo azioni di welfare che si sono rivelate importantissime per sostenere i nostri iscritti di fronte alla pandemia e alla crisi economica». Pertanto, è stato il suo ragionamento, se l'imposizione del 26% sui ricavi da investimento venisse ridimensionata (magari, riconducendola alla medesima percentuale cui sono soggetti i fondi pensione, il 20%), «potremmo indirizzare maggiori risorse» a favore dei professionisti in condizione di difficoltà. Una posizione, questa, condivisa dal segretario della commissione finanze del Senato Andrea de Bertoldi (Fdl), che ha bollato come «inaccettabile»

che «chi opera nella previdenza e nell'assistenza venga tassato alla pari di chi specula in borsa».

Come accennato, le Casse hanno fatto i conti sul contributo che prestano alla fiscalità generale dell'Italia: i versamenti sfiorano i 765 milioni annui (precisamente sono a quota «764 milioni e 847.000 euro»), ha raccontato il presidente dell'Associazione che le raggruppa (l'Adepp) Alberto Oliveti. E, scandagliando la cifra, si scopre che il gravame sugli investimenti mobiliari tocca una percentuale che si attesta, mediamente, al 91% (695 milioni), valori, ha proseguito, cui va aggiunto pure l'ammontare delle tasse che coinvolgono i professionisti pensionati, che s'aggira attorno al miliardo.

Il flusso di denaro che parte dagli Enti privati, inoltre, si dipana in diversi rivioli, giacché le loro risorse sono «a disposizione del Paese», e il loro patrimonio glo-

bale, che ha oltrepassato i 100 miliardi, «è per il 75% nell'area Euro e sostiene le professioni» degli esponenti delle varie categorie che sono, ha evidenziato, «a loro volta, motori di sviluppo e di crescita» per la Penisola.

Quanto, poi, all'attuale «esempio di fiscalità di scopo», ossia l'indennità da 200 euro per mitigare gli effetti dell'impennata del costo della vita agli autonomi con redditi inferiori ai 35.000 euro nell'anno d'imposta 2021 (la cui bozza di decreto attuativo del ministero del Lavoro, ora al vaglio del dicastero dell'Economia, è stata illustrata su ItaliaOggi del 14 luglio 2022), Oliveti s'è augurato l'uscita in tempi brevi del testo con le istruzioni per l'applicazione, ritenendo, tuttavia, «un po' farraginoso» il meccanismo della corresponsione del «bonus», seguendo l'ordine cronologico delle domande.

— © Riproduzione riservata —



Assunzioni per 2,6 milioni, ma più lavoro a termine

L'Inps: nei primi 4 mesi dell'anno saldo positivo di 532 mila contratti, in crescita del 46%

ROMA L'occupazione tira. Ma, per ora, soprattutto con i contratti a termine. I dati dell'Osservatorio dell'Inps sul precariato, riferiti ai primi 4 mesi dell'anno, lo confermano. Da gennaio alla fine di aprile i datori di lavoro privati hanno fatto 2.590.000 assunzioni, il 48% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita ha riguardato soprattutto i contratti per lavori stagionali (+146%) e intermittenti (+113%), mentre è stata più contenuta per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+43%), per l'apprendistato (+41%), per i contratti a tempo determinato (+40%) e per quelli di somministrazione (+36%). Anche le trasformazioni dei rapporti a termine in

assunzioni a tempo indeterminato sono aumentate nel quadrimestre, segnando un +70% rispetto allo stesso periodo del 2021. A spingere le assunzioni sono state anche le incentivazioni, in particolare la decontribuzione a favore dei giovani e in parte anche quella per il Mezzogiorno (che riguarda anche i rapporti di lavoro in essere).

Le cessazioni sono state complessivamente 2.057.000 (+49%), sempre nel primo quadrimestre 2022. Il saldo tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, dice l'Inps è stato positivo per 856mila posizioni di lavoro: di cui solo 196mila relative a contratti a tempo indeterminato mentre 660mila a rapporti di lavoro a termine. «Il

saldo - si legge nel report - è particolarmente migliorato per il lavoro stagionale e il lavoro intermittente, in connessione con l'avvio della stagione turistica estiva». Un boom che potrebbe spiegare anche la crescente difficoltà delle aziende del settore di trovare, soprattutto in questi ultimi mesi, altro personale. Nei primi quattro mesi dell'anno il saldo tra assunzioni e cessazioni è stato positivo per 532mila contratti, con un aumento del 46% sullo stesso periodo del 2021.

Il report contiene anche un focus sui rapporti in somministrazione. Da gennaio ad aprile le assunzioni sono aumentate per i contratti a tempo indeterminato (+92%) e

meno per quelli a termine (+24%), rispetto al primo quadrimestre del 2021. Infine, il lavoro occasionale, che i dati dimostrano essere tra i segmenti più marginali. Riguarda infatti appena 15mila lavoratori, comunque in aumento del 35% rispetto a un anno prima, che prendono una remunerazione media lorda di 236 euro al mese. Dati ancora inferiori quelli dei lavoratori pagati con il Libretto di famiglia: a marzo risultano circa 13mila, in calo del 66% rispetto a marzo 2021, quando il bonus baby sitting era erogato per questa via, e prendono in media 176 euro lordi al mese.

Enrico Marro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il presidente Inps Pasquale Tridico



ACCORDO DI MAGGIORANZA: LUNEDÌ TESTO ALLA CAMERA

ANSA



Proteste e colpi di scena. Il governo dimissionario ha acconsentito allo stralcio dell'articolo sul riassetto dei taxi

Vittoria dei tassisti: norma stralciata Concorrenza, corsa per l'ok alla riforma

Carminé Fotina — a pag. 5

Ddl concorrenza, sì in extremis ma senza il riassetto dei taxi

La riforma del Pnrr. Accordo di maggioranza: lunedì verrà votato il testo in Aula alla Camera, stralciata la parte taxi. Slitta al 2023 l'estensione alle compagnie Ue del risarcimento diretto Rc auto

Carmine Fotina

ROMA

Con un colpo di teatro finale il disegno di legge annuale per la concorrenza sarà approvato questa mattina dalla commissione Attività produttive della Camera. Nonostante la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere la riforma, determinante per centrare gli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) concordati con la Ue, va avanti.

Un accordo della maggioranza (o, nei fatti, ex maggioranza) ha deciso il via libera, contestuale però allo stralcio dell'articolo 10 su taxi e noleggio con conducente, il tema che nelle ultime settimane ha fortemente diviso la maggior parte dei partiti (Lega, Leu ma anche Pd e Forza Italia) e il governo che puntava a blindare la delega per la riforma del settore. In realtà, dopo le dichiarazioni di Draghi di mercoledì al Senato fortemente critiche verso i partiti che hanno appoggiato le proteste non autorizzate dei tassisti, anche il governo dimissionario ha preso atto del cambiamento radicale del contesto e ha acconsentito allo stralcio.

Nel primo pomeriggio la riunione dei capigruppo dell'Aula di Montecitorio aveva sancito l'accordo per l'ap-

provazione del testo con ritiro di tutti gli emendamenti pendenti e approvazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 10. In questo modo Lega, Leu, Pd e Fi - oltre a Fratelli d'Italia per l'opposizione - portano a casa lo stralcio della riforma che li aveva messi in grande difficoltà di fronte agli agguerriti sindacati dei tassisti. Commenta Martina Nardi, deputata del Pd, presidente della commissione Attività produttive: «Penso che la priorità sia salvare la tranche del Pnrr legate a questa legge. Se mettiamo questo obiettivo sul piatto della bilancia con l'articolo dei taxi non ci può essere discussione. Nulla vieta di recuperare il tema nella prossima legge annuale».

Il Ddl concorrenza per il 2021, che era stato già approvato dal Senato a fine maggio, approderà lunedì in assemblea alla Camera con voto il giorno dopo per poi tornare a Palazzo Madama per la terza e definitiva lettura, una formalità a quel punto. La soluzione, maturata sul filo delle regole parlamentari, consente al governo uscente di rispettare l'obiettivo di approvare il Ddl entro la pausa estiva. Poi, però, andranno emanati i relativi decreti delegati entro la fine del 2022. Perché l'approvazione della legge avrebbe senso solo se per dicembre, salvo proroghe straordinarie da con-

cordare con Bruxelles, si darà corso anche a tutta la parte attuativa.

E non è un dettaglio. Il disegno di legge infatti prevede diverse deleghe al governo, a cominciare da quelle per la mappatura di tutte le concessioni pubbliche e per la definizione dei criteri con cui mettere a gara le concessioni balneari. È prevista una delega anche per il riassetto dei servizi pubblici locali, annacquato nel passaggio parlamentare così come la norma ordinaria sulle gare nei trasporti regionali. Due ampie deleghe riguardano la semplificazione delle autorizzazioni per le attività di impresa e il coordinamento dei controlli sulle aziende. Nei 36 articoli del provvedimento figurano poi misure su porti, gas, sanità e farmaci, tlc e poste, concessioni idroelettriche, rifiuti, società partecipate, colonnine di ricarica elettrica, poteri dell'autorità Antitrust. Tra le ultime modifiche approvate in commissione alla Camera c'è il rinvio al 1° gennaio 2023 delle nuove disposizioni sull'Rc auto che estendono l'obbligo del risarcimento diretto anche alle compagnie europee.

Resta bloccato invece il Ddl per il 2022 che il governo avrebbe dovuto presentare in Parlamento già entro giugno e che, secondo quanto stabilito nel Pnrr, dovrebbe essere approvato dalle Camere entro il 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le proteste. Manifestazione dei tassisti a Roma il 5 luglio 2022

Il Sole 24 ORE

Voto il 25 settembre, lo spread sale a 241
Draghi resta al lavoro su Pnrr e inflazione

La Ue dopo 11 anni alza i tassi dello 0,75%
e lancia il nuovo scudo anti spread

PROSTANO, SI PRENDE CURA DI TE
PROSTANO, SI PRENDE CURA DI TE

Dal concorrenza, si in extremis ma senza il riassetto del taxi

Tassisti italiani da

Dalle licenze alle multinazionali, per i tassisti 16 anni di rivolte

Corsa per difendere le misure in scadenza

Asseverazione e visto non richiesti nemmeno per gli altri bonus

Beneficio diretto

Niente visto di conformità o asseverazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nel modello Redditi o nel 730 dei bonus edili diversi da quelli agevolati con il super bonus del 110%.

Visto di conformità

Non è necessario il visto di conformità per la detrazione diretta nel modello Redditi dei bonus edili diversi dal superbonus. Per i bonus non agevolati al 110%, che sono anche potenzialmente cedibili o scontabili in fattura (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l'ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l'eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%), il visto è necessario, invece, per le comunicazioni inviate alle Entrate «a decorrere dal 12 novembre 2021» (tranne nei casi in cui la fattura, i pagamenti e l'accordo stipulato tra il cedente e il cessionario siano precedenti a tale data). Si veda la tabella degli adempimenti, pubblicata sul Sole 24 Ore il 1° marzo 2022.

Congruietà e bonus non 110%

Per i bonus non agevolati con il superbonus del 110%, l'asseverazione di «congruità delle spese sostenute» è obbligatoria per

l'ecobonus ordinario e il bonus facciate eco, se i lavori sono iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi e se sono terminati. L'asseverazione, infatti, serve per l'utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione alla fine dei lavori, in quanto è contenuta nell'asseverazione dei requisiti che il tecnico deve rilasciare (circolare del 29 novembre 2021, numero 16/E, paragrafo 1.2 e articolo 8 del decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020).

In questi casi, non è necessario utilizzare l'allegato B del decreto asseverazioni del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020. Quest'ultima asseverazione non va inviata all'Enea, a differenza di quella per il super ecobonus (vademecum Enea sull'ecobonus ordinario del 25 gennaio 2021 e nota di chiarimento dell'Enea del 18 febbraio 2021).

Invece, dal 12 novembre 2021, solo per le cessioni del credito o «sconto in fattura» l'asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria anche per tutti i bonus non al 110%, cedibili o scontabili in fattura. In questi casi, va predisposta in carta libera, se non compresa nell'asseverazione dei requisiti tecnici di fine lavori. In particolare, è obbligatoria per le comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021, tranne se, prima di questa data, contemporaneamente la fattura era già stata emessa, l'eventuale saldo della stessa era già stato pagato e l'accordo tra cedente e cessionario era già stato stipulato. Non serve comunque per le opere in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

(esclusioni, però, non applicabili per il bonus facciate).

La congruità non serve poi per il sisma bonus acquisti (ordinario o super), perché è un'agevolazione rapportata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata con atto pubblico e non è collegata con le spese sostenute dall'impresa. Per questi motivi, questa esenzione potrebbe riguardare anche il bonus casa acquisti e il bonus box auto acquisti dal 2022.

Detrazione

Il costo per il rilascio, richiesto dal 12 novembre 2021, del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese, previsto per l'opzione per la cessione del credito o lo «sconto in fattura» per tutti i bonus edili non al 110%, per i quali questa opzione è possibile, sono detraibili con le percentuali dei relativi bonus minori, non solo per le spese sostenute dal 2022, come previsto dalla norma modificata dalla Legge di Bilancio 2022, ma «anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021». A prevederlo è l'articolo 3-sexies del decreto legge 30 dicembre 2021, numero 228 (decreto milleproroghe 2021), come modificato dalla sua legge di conversione 25 febbraio 2022, numero 15, oltre che una risposta interpretativa dell'agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2022.

Questi interventi legislativi e di prassi si sono resi necessari, in quanto questi costi sarebbero stati detraibili, in base alla Legge di Bilancio 2022, solo dal primo gennaio 2022, cioè dalla data di entrata in vigore dell'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge 34/2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adempimenti obbligatori se si decide di optare per cessione del credito o sconto in fattura

Dichiarazioni

Dai lavori a cavallo
ai bonus differenti
dal 110%, slalom
tra visti e sconti

Luca De Stefani
— a pag. 26

Bonifici parlanti fatti nel 2021, dubbi su quando serve il visto di conformità

Detrazioni nel modello Redditi. Le Entrate devono chiarire quali sono i pagamenti su cui serve la verifica formale effettuata dall'intermediario. Non è necessaria l'attestazione di non ultimazione

Pagina a cura di
Luca De Stefani

Per i lavori a cavallo d'anno, tra il 2021 e il 2022, con acconti nel 2021 per il 110%, ma senza invio dell'opzione per la cessione del credito o sconto in fattura entro il 29 aprile 2022, la detrazione della prima rata di cinque nel modello Redditi o 730 per il 2021 può essere indicata senza l'attestazione di non ultimazione lavori (a differenza dell'ecobonus ordinario iniziato prima del 6 ottobre 2020), senza le asseverazioni dei requisiti tecnici e senza le asseverazioni di congruità delle spese. Serve, invece, il visto di conformità «a decorrere dal 12 novembre 2021», ma vi sono ancora dubbi per individuare quali di questi pagamenti necessitano del visto. Si auspica che vengano chiariti nella parte 2 della consueta circolare delle Entrate sui dichiarativi, che deve ancora uscire nonostante che sia scaduto il termine del 30 giugno 2022 per i pagamenti del saldo 2022 e dell'acconto 2021 per Redditi 2022 e che 730 precompilato e modello Redditi PF precompilato possano essere inviati già dal 31 maggio scorso.

Mancata opzione

I contribuenti che entro la fine del 2021 non hanno raggiunto il Sal di almeno il 30% dei lavori agevolati con il super bonus del 110% - o che si sono visti rifiutare la cessione del credito

a terzi per motivi non imputabili alla correttezza degli adempimenti per l'agevolazione - non hanno potuto cedere a terzi il credito d'imposta per gli acconti effettuati nel 2021 o scontare in fattura il credito delle eventuali fatture emesse dall'impresa, tramite invio alle Entrate della relativa comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022. Ora, però, fino alla data di invio dei modelli Redditi 2022 o 730 2022, possono detrarre questi importi in tali dichiarazioni.

Pertanto, per questi lavori a cavallo d'anno, tra il 2021 e il 2022, del super bonus (eco, sisma, barriere architettoniche, fotovoltaico, accumulo e colonnine) con acconti pagati nel 2021, la prima rata di cinque della detrazione per questi pagamenti va imputata nei modelli reddituali da presentare quest'anno per il 2021.

A questi fini e a differenza di quanto previsto per l'ecobonus ordinario con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 dall'articolo 4, comma 1-quater del decreto 19 febbraio 2007, per il super bonus non è necessario che si attesti che i lavori non erano ultimati alla fine del 2021, in quanto questa autodichiarazione non è prevista dal decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020.

Per la detrazione nel modello Redditi o 730, non serve neanche l'asseverazione dei requisiti tecnici, la quale andrà presentata per il super ecobonus (il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine, trainati al 110%

dal super ecobonus) all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per il super sisma bonus, invece, andrà presentata allo Sportello unico dell'edilizia (Sue) del Comune. Questa asseverazione non è prevista per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, trainati dal super sisma bonus. Attenzione che l'asseverazione di riduzione di rischio sismico (non obbligatoriamente misurata in classi di rischio) va depositata al Sue obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori (allegato B).

Non sono necessarie per beneficiare del super bonus del 110% neanche le asseverazioni di congruità delle spese. Peraltro, lo stesso vale per i bonus diversi dal 110%, per i quali queste asseverazioni sono obbligatorie solo in caso di opzione per la cessione del credito o lo «sconto in fattura».

Visto di conformità

Per il visto di conformità in dichiarazione dei redditi per il super bonus del 110%, le istruzioni al modello Redditi PF 2022 e la circolare n. 16/E/2021, lo richiedono per le spese «sostenute» e le fatture emesse dal «12 novembre 2021, quindi, basandosi su un inedito «criterio di cassa e di fatturazione» ed escludendo, così, le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma pagate da questa data in poi. La circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 1.1.1, invece, applica il «criterio della sola fatturazione» (non si cita il princi-

pio di cassa), includendo così i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emes-

sa successivamente (nell'esempio, il 15 novembre 2021).

La questione dovrà essere chiarita dalla consueta circolare annuale re-

lativa ai dichiarativi, che è stata per ora pubblicata solo in parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilssole24ore.com

L'OPPORTUNITÀ

La preclusione

I contribuenti che entro la fine del 2021 non hanno raggiunto il Sal (stato di avanzamento dei lavori) di almeno il 30% dei lavori agevolati con il super bonus del 110% - o che si sono visti rifiutare la cessione del credito a terzi per motivi non imputabili alla correttezza degli adempimenti per l'agevolazione - non hanno potuto cedere a terzi il credito d'imposta per gli acconti effettuati nel 2021 o scontare in fattura il credito delle eventuali fatture emesse



dall'impresa, tramite invio alle Entrate della relativa comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022

Il «ripescaggio»

Ora, però, fino alla data di invio dei modelli Redditi 2022 o 730 2022, chi aveva dovuto rinunciare a queste possibilità può portare in detrazione proprio da queste dichiarazioni gli importi che non aveva potuto scontare in fattura o sui quali non aveva potuto fruire del credito d'imposta



La circolare 16/E/2021 si basa su cassa e fatturazione mentre la 19/E/2022 considera solo quest'ultima



SALVA INVECE LA GESTIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI NELL'AMBITO SOCIETARIO

Tra rapporti societari e modalità operative sulle comunicazioni, si complica la sorte del 110% e degli altri bonus edilizi

DI DUILIO LIBURDI
 E MASSIMILIANO SIRONI

I rapporti societari e le modalità operative sulle comunicazioni all'agenzia delle entrate complicano la sorte del superbonus e delle altre detrazioni edilizie. Mentre, in materia di cessione dei crediti, non appaiono esservi ostacoli per la gestione delle diverse poste nell'ambito societario.

Sono queste alcune tematiche che stanno emergendo sulla scorta degli ultimi documenti di prassi emanati dall'amministrazione finanziaria in tema di superbonus sia con riferimento alla circolare n. 23 che per effetto di alcune recenti risposte fornite a specifiche istanze di interpello.

Fermo restando che, sulle tematiche di carattere prettamente operativo (ad esempio con riferimento ad errori commessi nelle istanze di cessione delle detrazioni trasmesse), non risultano prese di posizione ufficiale che erano state anticipate.

Sul tema dei rapporti tra società e soci, come detto, un approfondimento importante è contenuto, come anticipato, nella circolare n. 23.

Il principio di carattere generale è che, ai fini della fruizione del superbonus deve esservi sostanzialmente un rapporto di terzietà tra il soggetto proprietario del bene

nel caso in cui lo stesso sia una società ed il socio della stessa.

Se, quindi, in linea generale la proprietà immobiliare in capo ad un soggetto societario non comporta l'impossibilità che una persona fisica usufruisca nel caso ad esempio sia il conduttore di un immobile del superbonus, è però necessario che detto soggetto non abbia un legame societario con il proprietario.

Questo principio viene declinato dall'agenzia delle entrate nell'ambito del documento di prassi sia in relazione alla generalità delle società commerciali ed ulteriormente specificato in relazione alle proprietà riferibili alle società immobiliari.

Nello stesso tempo, sostiene l'agenzia, il superbonus non compete al proprietario persona fisica di un immobile residenziale affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività.

In altri termini, dunque, un utilizzo produttivo dell'immobile comporta l'impossibilità di fruire dell'agevolazione prevista dalla legge.

La circolare non chiarisce come debba essere declinato il principio in questione nel momento in cui, ad esempio, la persona fisica non sia socio «diretto» del soggetto che ha la proprietà dell'immobile ma utilizzi, ad esempio, l'immobile di proprietà di un terzo soggetto facente parte dello stesso gruppo.

Tale posizione è stata ribadita nella recente risposta n. 380 del 2022 nella quale viene affermato che, in applicazione di un criterio «oggettivo» che valorizza l'utilizzo effettivo dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l'immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.

Nello stesso tempo, però, si ribadisce come l'agevolazione non compete ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa.

Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.

Sempre in tema di agevolazione superbonus il documento di prassi non si sofferma in alcun modo sulla dinamica relativa alla cessione dei crediti, e cioè se anche in

questo contesto, un rapporto societario sia in qualche modo preclusivo o limitativo nella applicazione di quanto previsto dall'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020.

Sotto questo aspetto, si deve ritenere che, stante la formulazione letterale del comma 1, lettera b) della norma non contenga preclusioni di sorta potendo essere dunque intesa, seguendo la definizione che ne fornisce la medesima agenzia delle entrate (cessione jolly), detta cessione come percorribile anche nell'ambito dei rapporti societari.

Tornando alle questioni di carattere operativo, va segnalato quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria nella risposta n. 385 di ieri in relazione ad una istanza con la quale si chiedeva all'agenzia delle entrate la possibilità di accedere alla procedura della nota di variazione Iva nell'ipotesi in cui, in una fattura emessa «ipotizzando» l'applicazione dello sconto questo non sia stato evidenziato ma pagato, nel corso del 2021, soltanto il residuo importo rispetto alla ipotesi di partenza che era quella del bonus facciate.

Secondo l'agenzia delle entrate, l'«errore» originario non può essere corretto e dovrà essere effettuato il pagamento del residuo nel corso del 2022 importo che consentirà però di usufruire di una detrazione del 60 per cento.

© Riproduzione riservata





apag. 30

DAL MITE FONDI PNRR PER I RISCHI NATURALI E DI SALUTE

Su depurazioni e dissesto 1,1 mld

Il ministero della transizione ecologica interviene a sostegno della tutela del territorio utilizzando le risorse del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (Pnrr) per 1,1 miliardi di euro.

Con il decreto ministeriale n. 191 del 17 maggio 2022 è stata data attuazione all'Investimento 4.4 «*Investimenti in fognatura e depurazione*», previsto nell'ambito della missione 2 «*Rivoluzione verde e transizione ecologica*», componente 4 «*Tutela del territorio e della risorsa idrica*» del Pnrr.

Il decreto definisce i criteri di riparto delle risorse assegnate alla misura, pari a 600 milioni di euro e i criteri di ammissibilità delle proposte progettuali. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 4.4 sono finalizzate a sanare e prevenire carenze nel settore fognario depurativo, anche in considerazione delle procedure di infrazione in essere. Le risorse verranno assegnate mediante procedura concertativo-negoziale formalizzata

con la sottoscrizione di Accordi di programma tra le parti interessate e cioè tra il Ministero della transizione ecologica (Mite), le regioni o province autonome, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. Sarà possibile presentare la domanda online fino alle ore 12:00 del 23 agosto 2022.

Il 40% delle risorse allocabili territorialmente, pari a 240 milioni di euro, è destinato a interventi da realizzarsi nelle re-

gioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante 60% delle risorse pari a 360 milioni di euro, è destinato a interventi da realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord: Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, province di Trento e Bolzano.

A seguito della determina Mite n. 144 del 18/05/2022 con cui è stata indetta la

procedura di acquisizione del servizio per la redazione del progetto preliminare per la realizzazione dell'intervento «*Sistema Avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, Pnrr, M2C41.1*» con una quota di risorse finanziarie pari a complessivi 500 milioni di euro, il ministero ha emanato il decreto di aggiudicazione n.162 del 19/07/2022 per l'affidamento del servizio di redazione del progetto. Lo scopo della missione M2C4 è quello di monitorare e pre-

vedere i rischi naturali ed indotti sul territorio, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti ed all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati al territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata



159329

DOMANDE

**Bonus
 psicologo
 da lunedì**

Le domande del bonus psicologo si presentano all'Inps da lunedì 25 luglio fino al 24 ottobre. Lo stabilisce lo stesso istituto di previdenza nel messaggio 2905/2022 di ieri. È stato introdotto dal dl 228/2021 convertito dalla legge 15/2022 quale misura per sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto peggiorare depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati iscritti come psicoterapeuti all'albo psicologi. Il beneficio, in misura massima di 600 euro a persona, è parametrato all'Isee (importo più altro per Isee più basso). Può accedere al bonus, riconosciuto una sola volta, «la persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico». Inoltre, è richiesto il possesso, al momento della presentazione della domanda, di due specifici requisiti: residenza in Italia; possesso di un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, fino a 50.000 euro. Come annunciato nella circolare 83/2022 (si veda ItaliaOggi del 21 luglio) ieri l'Inps ha fissato l'apertura della sessione di presentazione delle domande, esclusivamente in via telematica tramite servizio «Contributo sessioni psicoterapia» con una delle seguenti modalità: portale web, con ser-

vizio online sul sito Inps accessibile tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure tramite carta identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento). Le domande si presentano dal 25 luglio (lunedì) al 24 ottobre 2022.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata

